

Codice A1813B

D.D. 14 ottobre 2021, n. 2942

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione intervento di ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato in comune di Chiomonte - località Pian del Fraiss - Richiedente: società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013).**



**ATTO DD 2942/A1813B/2021**

**DEL 14/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione realizzazione intervento di ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato in comune di Chiomonte - località Pian del Fraiss - Richiedente: società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013)

Visti:

- la D.D. n° 2266/DA1813B in data 04/08/2021 con la quale, acquisito il parere di compatibilità con l'assetto idrogeologico espresso dal Settore Geologico con la nota prot. n. 32970/DA1819C in data 14/07/2021, questo Settore ha autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 la realizzazione del Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato", Pratica SUAP n° 9433/2020, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte - località Pian del Fraiss, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 332, 33, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462
- la nota prot. n° 6391 in data 19/08/2021, pervenuta in pari data protocollo in ingresso n° 38994/DA1813B, inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza prot. n° 6349/2021 in data 18/08/2021, Pratica SUAP n° 883/2021 presentata dalla società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013) per la realizzazione di interventi di Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato in località Pian del Fraiss, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte - località Pian del Fraiss, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 178, 182, 183, 262, 333, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462;
- il verbale in data 14/10/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Dedalo s.r.l., Pratica SUAP n° 883/2021, per autorizzare la realizzazione del progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato", localizzato in comune di Chiomonte, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ;

Considerato che:

- con nota protocollo n° 6175 in data 07/08/2021, pervenuta in data 09/08/2021, protocollo in ingresso n° 37343/DA1813B, lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" ha informato che la società Dedalo s.r.l. aveva richiesto "l'archiviazione della pratica e la rinuncia al proseguimento della stessa" ed ha comunicato l'annullamento e la archiviazione della pratica, "contestualmente a tutti gli atti interni ed esterni, nulla osta o pareri ad essa attinenti".
- con nota protocollo SUAP n° 6391 in data 19/08/2021, pervenuta in pari data protocollo in ingresso n° 38994/DA1813B, lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" ha comunicato l'avvio del procedimento relativo al rilascio della autorizzazione unica ed ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame della nuova richiesta di approvazione del progetto inerente la realizzazione dell'ampliamento del bacino di accumulo esistente a servizio del sistema di innevamento programmato della stazione sciistica del Frais in comune di Chiomonte, presentata dalla società Dedalo s.r.l., pratica SUAP n° 883/2021;
- con le note prot. n° 3425 in data 21/07/2020, prot. n° 3537 in data 02/09/2021 e prot. n° 3538 in data 02/09/2021 il comune di Chiomonte ha presentato osservazioni, ha sollevato eccezioni, formulato preoccupazioni e richieste di approfondimenti in merito alla realizzazione del progetto presentato dalla società Dedalo s.r.l.;
- con nota protocollo n° 6660 in data 04/09/2021, pervenuta in data 07/09/2021, protocollo in ingresso n° 41338/DA1813B, lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" ha comunicato che il comune di Chiomonte ha presentato osservazioni, eccezioni e richieste di chiarimenti in merito alla realizzazione del progetto per la realizzazione dell'ampliamento del bacino di accumulo esistente a servizio del sistema di innevamento programmato della stazione sciistica del Frais, presentato dalla società Dedalo s.r.l. , e che il procedimento risultava pertanto sospeso "nelle more della definizione, da parte dei soggetti coinvolti, delle plurime problematiche sollevate";
- con nota prot. n° 43904/DA1813B in data 22/09/2021 questo Settore ha evidenziato che il nuovo progetto non differiva in modo sostanziale da quello approvato con la D.D. n° 2266/DA1813B in data 04/08/2021 , e che, per quanto concerne gli aspetti legati alla autorizzazione del progetto secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico, si riteneva non vi fossero elementi ostativi o pregiudiziali alla prosecuzione e conclusione del procedimento;
- con nota prot. n° 7182 in data 27/09/2021, pervenuta in data 29/09/2021 protocollo in ingresso n° 45022/DA1813B, il SUAP delle Valli ha comunicato che "le problematiche di natura tecnica relative ai lavori della Conferenza sono da considerarsi superate", che pertanto i termini istruttori vengono riavviati ed ha stabilito nel giorno 11/12/2021 il termine per l'assunzione dei provvedimenti di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Considerato che il Funzionario incaricato con l'attività istruttoria ha evidenziato che:

- con la D.D. n° 2266/DA1813B è stata autorizzata la realizzazione del Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Chiomonte - località Pian del ;
- tale progetto prevedeva:

- lavori di movimento terra in scavo, finalizzati all'ampliamento del bacino di accumulo esistente, della capacità di circa 600 m<sup>3</sup>, che sarà aumentata a circa 3.624 m<sup>3</sup>; Il bacino sarà recintato con rete metallica sostenuta da pali metallici posati su ancoraggi in calcestruzzo gettato in opera.
  - rimodellamento di una pista di accesso esistente, con riduzione della attuale pendenza longitudinale e posa di massicciata in misto granulare vagliato;
  - sostituzione delle infrastrutture interrato esistenti lungo la sciovia Pian Mesdì e l'inserimento di quattro nuovi pozzetti per l'allacciamento dei generatori di neve artificiale;
  - ammodernamento della stazione di pompaggio con sostituzione dell'elettropompa esistente con una di capacità doppia, ed adeguamento dell'impiantistica elettrica;
  - movimenti di terra pari a circa 7.808 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed una superficie interessata pari a circa 8.854 m<sup>2</sup>;
- il nuovo progetto sostanzialmente non differisce da quello precedentemente autorizzato con la D.D. n° 2266/DA1813B ad eccezione della localizzazione delle superfici ove avverrà lo stoccaggio definitivo delle terre ottenute dagli scavi di ampliamento, che saranno dislocate all'interno dello stesso complesso sciistico, per effettuare la regolarizzazione ed il rimodellamento morfologico delle piste da sci e della viabilità bianca, su superfici di proprietà della Società istante.
- la realizzazione del nuovo progetto comporterà movimenti di terra inferiori, pari a circa 6.780 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed una riduzione della superficie interessata, pari a circa 5.458 m<sup>2</sup>;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino gestite a pascolo o pratopascolo e non interferisce con superfici boscate;
- al termine dell'intervento si provvederà alla idrosemina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area movimentata;
- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. 2/2009 come di interesse pubblico;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;
- ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013) a realizzare il Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato", pratica SUAP n° 883/2021, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte - località Pian del Frais, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 178, 182, 183, 262, 333, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con la nota prot. n. 47823/DA1819C in data

13/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che gli interventi previsti, in base a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989, possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomero per la parte tecnica progettuale, dal Dott. For. Giorgio Berteza per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala e dal Dott. Ing. Fabrizio Roagna per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza prot. n° 6349/2021 in data 18/08/2021, Pratica SUAP n° 883/2021, presentata dalla società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013), con sede in Corso Vinzaglio, 2 – 10100 Torino a realizzare il Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innervamento programmato", Pratica SUAP n° 883/2021, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Chiomonte - località Pian del Fraiss, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 47823/DA1819C in data 13/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le ragioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"; gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane "
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013), con sede in Corso Vinzaglio, 2 – 10100 Torino a realizzare il progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innervamento programmato" inerente l'istanza prot. n° 6349/2021 in data 18/08/2021, Pratica SUAP n° 883/2021, localizzato nel comune di Chiomonte - località Pian del Fraiss, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 178, 182, 183, 262, 333, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e negli altri elaborati integrativi, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 47823/DA1819C in data 13/10/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore

## Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino

### 3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) è dispensato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;
- c) è dispensato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto le opere sono state realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

### 4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- e) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
- f) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

### 5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la

facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da questo previste. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al comune di Chiomonte ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.160.70, 291/2020C/A1800A

(\*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

A REGIONE PIEMONTE

Settore A1813A Tecnico Regionale

Area Metropolitana di Torino

*Riferimento nota Settore Tecnico To prot. n. 39341/A1813A del 24/08/2021. DQ Prat. n. 66710/C*

Oggetto: LR 45/89. Istanza di autorizzazione del progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato in Loc. Frais in Comune di Chiomonte – Nuova versione". Proponente Ditta Dedalo S.r.l.. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto venne sottoposto a procedimento per la valutazione preliminare di VIA di competenza regionale di cui all'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, tenutosi presso l'autorità competente, il Settore Sport e tempo libero; il procedimento si concluse con la D.D. n° 111/DA2106A in data 21/09/2020, con la quale si escluse la necessità di sottoporre lo stesso progetto alla fase di verifica di VIA, in quanto il progetto non presenta potenziali impatti ambientali.

Analogo progetto è stato autorizzato ai sensi della L.R. 45/89 con D.D. n. 2266/A1813B/2021 del 04/08/2021, ma successivamente il proponente ha richiesto l'archiviazione della pratica, avvenuta in data 7/08/2020, per poter ripresentare una nuova versione del progetto che consenta di superare le criticità palesate dal Comune di Chiomonte in merito al progetto originale in sede di Conferenza di Servizi autorizzativa SUAP.; il progetto in questione si differenzia da quello già autorizzato solamente per una diversa collocazione del materiale di riporto, su terreni di proprietà del proponente.

I lavori previsti consistono nell'ampliamento di un bacino esistente, ubicato in loc. Pian del Frais a quota 1460 m s.l.m. di capacità pari a 600 mc, ad uno di capacità di 3624 mc, completamente interrato, con profondità di 4,50 m dal pelo d'acqua, per l'innevamento programmato delle piste da





*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

sci. E' stata stralciata dal progetto originario la sostituzione delle infrastrutture elettriche ed idrauliche della linea d'innervamento programmato lungo la sciovia Pian Mesdi, per uno sviluppo lineare pari a 520 m.

Come desumibile dalla consultazione degli elaborati relativi al P.R.G.C. del Comune di Chiomonte (redatti dal C.F.A.V.S. a cura del Dott. Geol. Z. Vangelista – "Tav. B1 - Carta Geologico-strutturale") la località *Pian del Frais* si colloca dal punto di vista geomorfologico in corrispondenza di un ripiano del locale versante vallivo, generato da un evidente modellamento glaciale (terrazzo glaciale sospeso), a sua volta parzialmente rimodellato nel tempo dall'attività morfogenica di versante. Nella carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico l'area risulta classificata in classe II.

Dal punto di vista delle problematiche valanghive il professionista incaricato dichiara l'assenza, nella zona oggetto d'intervento, di aree soggette a dinamica valanghiva, come si rileva dalla cartografia tematica allegata del PRGC di Chiomonte e da quella rappresentata nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte.

Con nota del 9/12/2020, prot. n. 61490/A1800A questo Settore aveva richiesto, nel corso dell'istruttoria del progetto originario, la presentazione di documentazione integrativa, consistente in:

- verifiche di stabilità, ai sensi del DM 17/01/2018, delle sezioni B1, B2 e B3 dell'elaborato DDIF-0-D-PT008-1 relative alla scarpata interna e di quella di contenimento del bacino sul lato esterno dell'invaso, verso la S.P. n. 254;
- cartografia con planimetrie e sezioni delle aree oggetto di riporto del terreno di scavo, previste in zone prossime all'invaso e lungo una pista forestale;
- chiarimenti in merito alle modalità di scavo per la posa della tubazione dello scarico di fondo del bacino e valutazione, ai fini della stabilità, dell'interferenza dei lavori con l'integrità del setto di terreno naturale che delimita l'invaso sul lato nord-orientale.

La documentazione integrativa richiesta veniva trasmessa dal proponente al Settore Tecnico, tramite il progettista incaricato, con PEC in data 23/06/2021.

Le verifiche di stabilità richieste furono fornite con l'allegato DDIF\_0\_D\_PT\_012\_0, a firma del Dott. Geol. Massimo Madala e del Dott. Ing. Fabrizio Roagna ed hanno riguardato, con esito



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

positivo, la verifica della scarpate interna ed esterna del bacino in corrispondenza di un setto naturale che delimiterà l'invaso rispetto al sedime della sottostante S.P. n. 254.

I lavori comporteranno un volume di materiale di scavo pari a 3.145 mc e saranno riportati su un'area lungo le piste da sci di proprietà del proponente, poco a monte dell'area di realizzazione dell'invaso, come riportato nell'elaborato progettuale DD12\_0\_D\_PT\_011\_0.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotte dal geologo professionista incaricato;
- visti gli allegati cartografici della variante strutturale di adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Chiomonte (Variante di adeguamento al P.A.I. approvata con D.G.R. n. 22-6822 in data 10/09/2007) relativamente al quadro del dissesto ed alla carta di sintesi, e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Arch. Stefano Pomero per la parte tecnica progettuale, dal Dott. Geol. Massimo Madala e dal Dott. Ing. Fabrizio Roagna per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici e dal Dott. For. Giorgio Berteà e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- il sistema di scarico di fondo e di superficie dell'invaso dovrà essere realizzato con accorgimenti tecnici atti ad impedire l'innescò di fenomeni erosivi concentrati nel corpo idrico ricettore;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico*

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

**Dott.ssa Paola Magosso**  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*Il Funzionario referente:*

*Dott. Marco Cordola  
Tel. 011-4326659  
e-mail: [marco.cordola@regione.piemonte.it](mailto:marco.cordola@regione.piemonte.it)*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

*C. Bolzano, 44  
10121 - Torino  
0114321270*